

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, con l'emanazione del Decreto legge n. 78¹, del 31 maggio 2010, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2312.

Nello specifico, il limite dei 12.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla **nuova soglia di 5.000 euro**.

Antiriciclaggio

Denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore



TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE

Pertanto, a partire dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 5.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.



ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Inoltre, a decorrere da tale data tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiori a 5.000 euro** devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere emessi tali assegni è ora di **5.000 euro** (vale a dire fino a 4.999,99 euro), ed il loro trasferimento mediante girata **non** è più subordinato all'apposizione del codice fiscale del girante a pena di nullità della girata.

LIBRETTI AL PORTATORE

Infine, a partire dal 31 maggio 2010 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia di **5.000 euro**.

Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 5.000 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 78/2010, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il **30 giugno 2011**.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al nostro personale dipendente.

¹ In Gazzetta Ufficiale, Suppl. Ord. n. 125 del 31 maggio 2010, Legge 30 luglio 2010, n° 122.

² In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007.